

Deduzione contributi

Detraibilità spese sanitarie

Nota informativa 29 aprile 2022

Il Decreto Ministeriale 27/10/2009 sui Fondi Sanitari Integrativi, cosiddetto Decreto Sacconi, subordina l'accesso ai benefici fiscali all'obbligo di destinare una quota non inferiore al 20% delle risorse impiegate a prestazioni odontoiatriche, all'assistenza socio-sanitaria e al recupero della salute.

Il FAS rispetta ampiamente la suddetta percentuale, perciò risulta iscritto all'Anagrafe dei Fondi Sanitari (si veda attestato ricevuto dal Ministero della Salute e pubblicato ogni anno) ed opera negli ambiti definiti dal Decreto sopra richiamato.

La normativa fiscale vigente non riconosce la detraibilità delle spese mediche rimborsate dal Fondo per effetto di contribuzioni ad esso versate dal datore di lavoro e/o dall'iscritto, per sé e per i familiari beneficiari, anche se non fiscalmente a carico, in quanto dette contribuzioni non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente nel limite complessivo di euro 3.615,20. Occorre che il fondo sanitario scaturisca da un contratto o da un accordo negoziale o da un regolamento proveniente dal datore di lavoro, e quindi questa norma è riservata al lavoro dipendente.

Agli iscritti in costanza di rapporto di lavoro, il datore di lavoro in qualità di sostituto d'imposta, ai fini della determinazione dell'imponibile fiscale, ha provveduto ad operare la **deduzione delle quote contributive** corrisposte al Fondo fino all'anzidetto limite di euro 3.615,20. Dette quote trovano apposita evidenza nella CU.

Il Fondo renderà disponibile l'ammontare dei contributi corrisposti dagli iscritti in quiescenza, dagli iscritti beneficiari delle prestazioni del Fondo di solidarietà del settore del credito (cd. "esodati"), o comunque non dedotti dal datore di lavoro sostituto d'imposta.

Detto ammontare comprenderà anche gli eventuali arretrati relativi ad anni precedenti corrisposti nell'anno. Per beneficiare della deducibilità fiscale delle contribuzioni versate al Fondo, nel limite complessivo stabilito di euro 3.615,20, gli iscritti in quiescenza ed in esodo dovranno indicarne l'ammontare nella propria dichiarazione dei redditi o nel Mod. 730 precompilato inviato dall'Agenzia delle Entrate, mediante un'integrazione dello stesso, ove già non indicato.

Qualora l'iscritto non benefici dell'agevolazione sulla totalità dei contributi versati in quanto l'importo degli stessi eccede il limite fiscale di euro 3.615,20, potrà portare in detrazione/deduzione anche le spese rimborsate dal Fondo in proporzione alla quota di contribuzione eccedente, anche intervenendo direttamente sul 730 precompilato ove l'Agenzia non abbia provveduto in tal senso.

Conseguentemente per i casi di contribuzione non eccedente il limite di euro 3.615,20, nelle dichiarazioni fiscali di competenza dell'anno, non sono detraibili le spese sanitarie rimborsate dal Fondo (forma ordinaria + forma ASA) nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre.

Rimangono invece a carico degli assistiti e sono pertanto detraibili, nei limiti previsti dalla normativa fiscale, nelle dichiarazioni dell'anno le spese sanitarie sostenute nell'anno non rimborsate dal Fondo, quali: franchigie, oneri eccedenti i massimali o altre spese non rimborsabili.

Come stabilito dalla vigente normativa, il Fondo ha comunicato all'Agenzia delle Entrate per l'inserimento nel 730 precompilato:

- i dati relativi ai rimborsi riconosciuti nell'anno anche per spese sostenute dall'iscritto (distinti per codice fiscale dell'assistito) negli anni precedenti;
- le somme riconosciute direttamente dal Fondo agli enti/professionisti nel corso dell'anno per prestazioni effettuate in assistenza convenzionata, anche in anni precedenti;
- i contributi corrisposti al Fondo nell'anno 2021 dagli iscritti in esodo o in quiescenza.

Per quanto concerne l'assistenza convenzionata, l'importo che sarà indicato nel 730 precompilato per la detrazione potrebbe risultare pari alla sola spesa rimasta a carico dell'assistito.

L'eventuale quota rimasta a carico e con rimborso differito all'anno per prestazioni in assistenza convenzionata beneficiate ante l'anno di competenza, sarà esposta come reddito assoggettato a tassazione separata nel 730 precompilato relativo all'anno fiscale nel quale detta quota viene rimborsata.

Il Fondo non ha titolo per fornire risposte in ordine ad eventuali problematiche di natura fiscale, per le quali gli iscritti potranno rivolgersi ai CAF o ai professionisti della materia.

LA PRESENTE NOTA INFORMATIVA È DI NATURA INDICATIVA

E NON HA ALCUN CARATTERE DI ESAUSTIVITÀ O COMPLETEZZA